

FACSIMILE PATTO D'INTEGRITÀ DELLE IMPRESE CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI

IL COMUNE DI ALLISTE (di seguito il Comune) rappresentato da \_\_\_\_\_ in qualità di Responsabile del Settore \_\_\_\_\_

E

L'IMPRESA \_\_\_\_\_ (di seguito operatore economico) CF/P.IVA sede legale \_\_\_\_\_: rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di

VISTO

- la L. 6 novembre 2012 n.190, art.1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Codice di Comportamento del Comune di Alliste, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2014;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione , approvato con deliberazione della Giunta Comunale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC sottoscritto in data 15 luglio 2014: "Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativi tra ANAC – PREFETTURE-UTG ed ENTI LOCALI per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"

Considerato:

- Che per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento delle parti ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione, ovvero ai fini dell'inserimento negli elenchi/albi dei prestatori e fornitori e della relativa gestione;

- Che con l'inserimento del Patto di Integrità nella documentazione della procedura si intende contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della medesima, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti del Comune in persona dei suoi funzionari e collaboratori a qualsiasi titolo e dell'operatore economico, nell'ambito della procedura in oggetto.

2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune e di tutti i potenziali contraenti (operatori economici) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di

denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto o della concessione e/o di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto, ovvero di essere inserito nell'elenco/albo degli operatori economici e della sua corretta gestione.

3. Come esplicitato nei documenti inerenti la procedura in oggetto, l'espressa accettazione del Patto di Integrità da parte dell'operatore economico, attestata attraverso la sua sottoscrizione, e la presentazione del Patto a corredo della domanda di partecipazione costituiscono condizioni essenziali per l'ammissione alla procedura stessa.

4. Il Patto di Integrità deve essere sottoscritto in calce per accettazione dall'operatore economico, secondo le modalità di cui all'articolo 6, e deve essere consegnato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, pena la possibile esclusione dalla procedura stessa.

5. Il Patto d'Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto eventualmente affidato: nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.

## **Articolo 2 Obblighi del Comune**

1. Il personale del Comune, impiegato ad ogni livello nell'espletamento della procedura di affidamento e, qualora previsto, nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, è consapevole del presente Patto, il cui spirito condivide pienamente, e delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Alliste.

2. Il personale del Comune si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione ed alla fase di esecuzione del contratto pubblico qualora versi in una situazione di conflitto di interessi determinante l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune, ovvero quando, intervenendo nello svolgimento della procedura e/o della fase di esecuzione del contratto o potendo influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura o fase stesse.

3. Il Comune si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti e collaboratori non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto, ovvero di inserimento nell'elenco/albo e sua gestione.

4. Durante la procedura in oggetto il Comune si impegna a trattare tutti i partecipanti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti gli offerenti e a non divulgare ad alcun partecipante informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l'esecuzione del contratto.

5. Nessuna sanzione può essere comminata all'operatore economico che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o collaboratori del Comune.

6. Il Comune è tenuto a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

### **Articolo 3 Obblighi dell'operatore economico**

1. L'operatore economico si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o ad altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla gestione del contratto, ovvero all'inserimento nell'elenco/albo degli operatori economici in oggetto.

2. L'operatore economico dichiara di non aver influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando, avviso o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune.

3. L'operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a non corrispondere né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto, ovvero l'inserimento nell'elenco/albo e la sua gestione.

4. L'operatore economico si impegna a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria e ad informare tempestivamente il Comune, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori del Comune o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto o all'inserimento nell'elenco/albo e sua gestione. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di cui al presente comma, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera C) del presente Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del codice penale (concussione) nei confronti di personale che abbia esercitato funzioni pubbliche relative alla procedura di affidamento ed alla esecuzione del contratto ovvero alla procedura di costituzione e gestione dell'elenco/albo.

5. L'operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all'Autorità giudiziaria e ad informare il Comune, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi.

6. L'operatore economico dichiara:

A. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza;

B. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri;

C. concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte;

D. di non avere in corso né di avere concluso intese e/o accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare, limitare od eludere la concorrenza del mercato.

7. L'operatore economico dichiara di essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Comune. L'operatore economico è consapevole che, anche ai fini della completa conoscenza del codice di comportamento di cui al d.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, il Comune ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 62/2013, garantendone l'accessibilità a chiunque sul proprio sito istituzionale e si impegna a trasmettere copia dei predetti Codici ai propri collaboratori.

8. L'operatore economico si impegna a segnalare al Comune, entro il termine di presentazione dell'offerta:

- eventuali rapporti di parentela e affinità sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti del Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012;

- eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale del Comune coinvolto nella procedura e/o nell'esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti.

9. L'operatore economico si impegna ad informare tutto il personale di cui in qualsiasi modo si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

10. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi.

11. L'operatore economico si impegna a segnalare al Comune qualsiasi tipo di incarico conferito o contratto concluso con dipendenti ed ex dipendenti del Comune stesso, anche ai fini della verifica circa il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 in premessa citato.

12. L'operatore economico assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, previsioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui alle procedure in oggetto.

13. L'operatore economico si impegna ad inserire clausole di integrità e anticorruzione analoghe a quelle previste nei precedenti commi, ovvero clausola di osservanza del presente Patto da parte del subappaltatore e del subcontraente, nei contratti di subappalto e nei subaffidamenti di cui all'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 ed è consapevole che, in caso contrario, le relative autorizzazioni non saranno concesse.

#### **Articolo 4 Violazione del Patto di integrità**

1. L'operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura che di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dal Comune all'esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

A. esclusione del concorrente dalla procedura;

B. perdita o risoluzione del contratto;

C. risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- inadempimento dell'obbligo di dare comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale nei confronti dei pubblici amministratori in servizio presso il Comune che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto;

- misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell'operatore economico (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 353bis del codice penale;

D. escussione della garanzia provvisoria (art. 93, comma 1, d.lgs. 50/2016);

E. escussione della garanzia per l'esecuzione del contratto (art. 93, comma 8, d.lgs. 50/2016);

F. responsabilità per danno, anche di immagine, arrecato al Comune nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

G. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura, nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

H. esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dal Comune per una durata di tre anni; I. cancellazione da elenchi o albi di prestatori e fornitori del Comune.

#### **Articolo 5 Efficacia del Patto di integrità**

1. Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione dell'eventuale contratto conseguente alla procedura di affidamento. Il presente Patto è sottoscritto con firma autografa leggibile in calce ed in ogni sua pagina dall'operatore economico aggiudicatario e costituisce allegato del contratto al quale accede automaticamente, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

#### **Articolo 6 Sottoscrizione del Patto di integrità**

1. La mancata accettazione incondizionata del presente Patto, mediante sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante, ovvero, in caso di consorzi non ancora costituiti o raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno in seguito i predetti consorzi o RTI, ovvero, in caso di avvalimento, dai legali rappresentanti delle imprese ausiliata ed ausiliaria, comporta l'esclusione dalla gara.

#### **Articolo 7 Pubblicità del Patto di integrità**

1. Il Patto di integrità è pubblicato sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

#### **Articolo 8 Autorità competente per le controversie**

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di Integrità fra il Comune e gli operatori economici interessati e tra gli stessi operatori, è competente il Foro di Lecce.

li, .....

Per il Comune di Alliste

Il Responsabile del Settore

Per l'operatore economico Il titolare/rappresentante legale .....